

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1335}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, MANCINI VINCENZO, BONFERRONI,
SANTUZ, BIANCHI, AZZOLINI, BIANCHINI, BONALU-
MI, BONETTI, CARLOTTO, DEGENNARO, FOSCHI,
GAROCCHIO, LOMBARDO, PERUGINI, RICCIUTI,
ROSSATTINI, TEDESCHI, PUJIA**

Presentata il 22 febbraio 1984

Estensione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti, ai dipendenti pubblici iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente iniziativa legislativa tende a risolvere un grave problema recentemente emerso in seguito alle contrastanti interpretazioni date alla legge 24 maggio 1970, n. 336, da parte della magistratura, del Governo e dell'INPS, ed ha il fine di chiarire i limiti di applicazione dei benefici previsti per i lavoratori ex dipendenti pubblici

nel caso in cui debbano applicarsi alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

A seguito delle più recenti sentenze della magistratura, il consiglio di amministrazione dell'INPS ha dovuto accedere alla tesi che i predetti lavoratori non hanno diritto di beneficiare della legge n. 336 e questo dovrebbe comportare in

tempi brevi la revisione delle pensioni in pagamento con gravissime ripercussioni sui pensionati. Il provvedimento di revisione comporterebbe infatti in ogni caso la sensibile riduzione dell'importo in pagamento e, in molti casi, addirittura la revoca se, con la detrazione della maggiore anzianità attribuita in seguito alla legge n. 336, venissero meno gli

stessi requisiti contributivi minimi richiesti ai fini del diritto a pensione.

Onorevoli colleghi, ci sembra superfluo sottolineare l'urgenza con la quale questa proposta di legge deve essere approvata, a salvaguardia di diritti, già legittimamente acquisiti, dai lavoratori che ora rischiano di essere compromessi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano, con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati nelle leggi stesse, anche nei confronti sui trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.